

COMUNE DI CAIVANO

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE
DI PUBBLICI CONCORSI
APPROVATE DA ALTRI ENTI**

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, per la copertura di posti previsti dal Piano triennale dei Fabbisogni, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria.
2. Condizione necessaria è l' omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria quanto alla categoria e quanto al profilo professionale. Quanto al regime orario sarà possibile utilizzare graduatorie full time per la coperture di posti part time , ma non sarà possibile utilizzare graduatorie part time per la coperture di posti full time.

Art. 3 - Procedure per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti

In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di Caivano stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli Enti convenzionati.

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel modo definito negli articoli seguenti.

Art. 4 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti già approvate

1) il Comune pubblica nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Concorsi /esami un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati in graduatorie. La pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione trasparenza dell'avviso permarrà fino alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse (16 giorni da quello successivo alla pubblicazione dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale),

Le graduatorie devono essere approvate da Comuni e da altri enti del comparto "funzioni locali" appartenenti a qualsiasi Regione della Repubblica in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di categoria e profilo professionale omogeneo a quello che intende ricoprire.

Al fine di garantire l'omogeneità del profilo, l'avviso:

- per la copertura di posti di cat D richiederà, a pena d'inammissibilità, che la selezione abbia previsto almeno due prove scritte, oltre a quella eventuale di preselezione, ed una orale; che i titoli di studio abbiano il livello di laurea, ordinamento dm 509/99 e dm 270/04, o diploma di laurea, vecchio ordinamento, o diplomi equiparati a lauree universitarie ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011; che abbia individuato, tra le specifiche tipologie di titoli di studio, almeno una prevista dall'avviso (o equipollente o equiparata ad essa)

- inoltre potrà richiedere, sempre a pena d'inammissibilità, per taluni profili di cat D, che la selezione come condizione per l'ammissione abbia previsto l'iscrizione in specifici albi professionali o l'aver superato il relativo esame di abilitazione.

- per la copertura di posti di cat C richiederà, a pena d'inammissibilità, che la selezione abbia previsto almeno una prova scritta, oltre a quella eventuale di preselezione, ed una orale, ed il titolo di studio di diploma di scuola secondaria superiore

Quanto al regime orario, esso non deve essere inferiore a quello del posto da coprire presso il Comune di Caivano,

Le graduatorie devono essere ancora valide ad una precisa data, individuata in sede di avviso, entro la quale il Comune programma che i candidati individuati intervengano, appositamente convocati, per la stipula dei contratti di assunzione.

Il lasso temporale di validità della graduatoria si determina nell'ordine:

a) dall'eventuale indicazione riportata negli atti della relativa procedura, salvo quanto disposto da leggi sopravvenute a questi, vigenti al momento della pubblicazione dell'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

b) in difetto di tale indicazione, il lasso temporale è quello stabilito da leggi vigenti al momento della pubblicazione dell'estratto dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, fermo restando che le graduatorie degli enti locali cui è applicabile il decreto legislativo 267/00, ai sensi dell'art 2 del medesimo, hanno durata minima di anni tre dalla pubblicazione ai sensi dell'art 91 co 4 del decreto legislativo 267/2000

Il medesimo avviso pubblico farà riferimento alle materie d'esame su cui verterà l'eventuale colloquio selettivo, nelle quali sarà comunque compresa la normativa in materia di prevenzione della corruzione, e, nel caso di richiesta di manifestazione d'interesse relative a cat D, al punteggio attribuito ai titoli di studio legittimanti l'accesso alla procedura concorsuale che originò la graduatoria e prodotti o dichiarati in tale procedura; riporterà poi in allegato, o nel corpo del medesimo: a) lo schema di manifestazione d'interesse secondo quanto previsto dal successivo articolo 7; b) copia del presente regolamento.

2) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso il Comune di Caivano presentano, entro e non oltre il termine perentorio a pena di esclusione di 16 giorni (non liberi e anche non lavorativi, salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo) decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale, specifica manifestazione di interesse formulata e prodotta a pena d'inammissibilità secondo l'art 7 del presente regolamento, affinché il Comune di Caivano utilizzi una o più graduatorie per la copertura di posti a tempo indeterminato, di categoria e profilo professionale omogeneo a quello che il Comune di Caivano intende ricoprire e con regime orario non inferiore a questo,

nelle quali risultano collocati tra gli idonei

- 3) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico , l' ufficio comunale competente, sulla base delle manifestazioni d'interesse ammissibili, inoltra formale richiesta agli Enti titolari delle graduatorie segnalate dagli idonei che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso il comune di Caivano, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie .

Agli Enti titolari delle graduatorie individuate ai sensi della precedente numero è assegnato un termine perentorio di **10 giorni**, non liberi e anche non lavorativi , salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo :

a) per manifestare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Caivano delle proprie graduatorie , rinunciando così all'eventuale scorrimento della stessa ,rispetto ad uno o più soggetti che fossero individuati dal Comune di Caivano all'esito delle specifiche procedure previste dal presente regolamento ; tale manifestazione di disponibilità è da considerare proposta ferma di accordo definitivo che decadrà qualora il Comune di CAIVANO non comunichi tale individuazione entro un preciso termine .

Questo sarà prudentemente fissato, nella richiesta agli Enti titolari, in una data successiva a quella entro la quale il Comune ha programmato che i candidati individuati intervengano, appositamente convocati, per la stipula dei contratti di assunzione, al fine di concludere utilmente le procedure di assunzione , nel caso in cui ,per evenienze varie ,non fosse rispettata la tempistica programmata per la suddetta stipula.

La mancata tempestiva comunicazione da parte del Comune, dipendente anche da motivi diversi da quelli sub A ,B e C dell' art 5 , non costituisce comunque fonte di responsabilità rispetto ai soggetti individuati , salvo che sussista colpevole inerzia .

La comunicazione di essa da parte del Comune di Caivano costituisce il momento perfezionativo dell'accordo definitivo tra i due enti in ordine all'utilizzo della graduatoria.

b)Per trasmettere la graduatoria comprensiva delle generalità degli idonei non assunti , in forza della graduatoria , dall'Ente titolare di essa o da altri Enti, con il loro recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, copia del relativo provvedimento_ ed il bando di concorso ;

c)Per trasmettere un'attestazione del Segretario Comunale o del Dirigente/Responsabile del Personale che precisi se il provvedimento di approvazione della graduatoria messa in disponibilità sia stato impugnato ,e:

C1) in caso di impugnazione, , se il relativo ricorso sia stato rigettato nel merito o oggetto di pronuncia ex art 36 del codice del processo amministrativo, con provvedimento giurisdizionale non più soggetto a gravame

C2), in caso di mancata impugnazione , se sono decorsi i termini per le impugnative giurisdizionali;

- 4) Scaduto il termine di cui al numero precedente , l' ufficio comunale competente esclude le graduatorie per le quali mancano i riscontri di cui al numero precedente , vengano poste condizioni diverse da quelle sopraindicate , sussista contenzioso , non sia escluso il relativo rischio o per le quali emergano motivi di esclusione non palesati in sede di riscontro delle manifestazioni d'interesse (come quando emergesse che il bando o il provvedimento finale di approvazione della graduatoria abbia stabilito un termine di durata dell'utilizzabilità della graduatoria ai sensi dell'art 4 n 1 lett a) del presente regolamento che impedisca la partecipazione alla selezione indetta dal COMUNE DI

Caivano)

Individuate le graduatorie ammesse, provvede a inoltrare formale richiesta di manifestazione di interesse agli idonei di esse che dovessero precedere in graduatoria quelli che hanno già dato manifestazione d'interesse ai sensi del precedente numero 2, purchè il Comune di Caivano sia a conoscenza del relativo indirizzo di posta elettronica, assegnando allo scopo contemporaneamente un termine perentorio di 7 giorni, non liberi e anche non lavorativi, salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo, per esprimere eventuali manifestazioni d'interesse per il posto di cui alla richiesta d'interpello

Tale richiesta d'interpello :

- riporterà in allegato copia dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
- conterrà l'avvertenza che l'eventuale manifestazione d'interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà, a pena d'inammissibilità, non sanabile:

a) pervenire a pena d'inammissibilità, a mezzo pec o con raccomandata a/r,,o consegna diretta all'ufficio protocollo entro il suddetto termine di 7 giorni, non liberi e anche non lavorativi, salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo, dal ricevimento della richiesta;

b) contenere le dichiarazioni di cui all'art 7, ad eccezione dei n 4) 8) 9) 10) ;

c) essere sottoscritta con firma digitale, o con firma cartacea unitamente a copia di documento di riconoscimento

Conterrà l'avvertenza, altresì, nel caso che la manifestazione d'interesse riguardi un posto di categoria D, che essa potrà essere accompagnata da copia con attestazione di conformità del titolo di studio legittimante l'accesso alla procedura concorsuale che originò la graduatoria e prodotto o dichiarato in tale procedura, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'autorità che l'ha rilasciata, e del relativo voto.

Qualora il Comune di Caivano non disponga dell'indirizzo e-mail in quanto non fornito dall'Ente titolare della graduatoria, l'ufficio procederà come segue:

a) Se provvisto di recapito telefonico dell'idoneo, per 4 volte in 3 giorni proverà a contattarlo :

a1) Nel caso in cui i tentativi non abbiano esito positivo, si applica quanto disposto nella successiva lett b), con riduzione dei termini di pubblicazione da 10 a 7;

a2) nel caso in cui i tentativi abbiano esito positivo, inviterà l'idoneo a prendere visione presso la sezione Amministrazione trasparente "Bandi di concorso", dell'avviso e del presente regolamento, e avvertirà che l'eventuale manifestazione d'interesse dovrà, a pena d'inammissibilità, non sanabile:

1) pervenire a pena d'inammissibilità, a mezzo pec o con raccomandata a/r,,o consegna diretta all'ufficio protocollo entro il termine di 7 giorni, non liberi e anche non lavorativi, salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo

2) contenere le dichiarazioni di cui all'art 7, ad eccezione dei n 4) 8) 9) 10)

3) essere sottoscritte con firma digitale, o con firma cartacea unitamente a copia di documento di riconoscimento

Avvertirà, altresì, nel caso che la manifestazione d'interesse riguardi un posto di categoria D, che essa potrà essere accompagnata da copia con attestazione di conformità del titolo di studio legittimante l'accesso alla procedura concorsuale che originò la graduatoria e prodotto o dichiarato in tale procedura, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'autorità che l'ha rilasciata, e del relativo voto.

Su richiesta dell'idoneo e previa messa a disposizione da parte di questo di indirizzo e-mail, gli

verranno recapitati l'avviso , copia del presente regolamento e la richiesta scritta di manifestazione d'interesse.

Le interlocuzioni telefoniche saranno svolte con modalità " viva voce" , con la presenza del segretario generale/ o vicesegretario e altro dipendente comunale e saranno oggetto di apposita verbalizzazione sottoscritta dai tre soggetti ;anche i tentativi infruttuosi saranno oggetto di verbalizzazione.

b)Se sprovvisto anche di recapito telefonico dell'idoneo, procederà a pubblicare per giorni 10 all'albo pretorio e alla sezione" Amministrazione trasparente" " Bandi di concorso " la richiesta con l'indicazione delle generalità dell'idoneo e della relativa graduatoria. Decorsi i termini di pubblicazione la disponibilità dell'idoneo s'intende irrevocabilmente non espressa.

5)Scaduti i termini di cui al numero precedente , l' ufficio comunale competente forma una graduatoria divisa in più fasce :

Nella prima verranno inseriti quelli , tra coloro che abbiano espresso manifestazione d'interesse ai sensi dei precedenti numero 2 e 4 ,che occupano la migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

Nella seconda verranno inseriti quelli , tra coloro che abbiano espresso manifestazione d'interesse ai sensi dei precedenti numero 2 e 4 , che occupano la seconda migliore posizione nelle rispettive graduatorie .

Nella terza verranno inseriti quelli , tra coloro che abbiano espresso manifestazione d'interesse ai sensi dei precedenti numero 2 e 4 , che occupano la terza migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

Si procede analogamente per le successive fasce.

6) l' ufficio comunale competente procede poi alle seguenti operazioni:

6a) Se il numero dei posti da ricoprire è inferiore a quello di coloro che sono inseriti nella prima fascia , dispone la selezione ai sensi dell'art 8 tra coloro che risultano inseriti in tale fascia , e ,all' esito dell'approvazione della relativa graduatoria , dispone l'assunzione dei soggetti in essa inclusi ,seguendo l'ordine della medesima, fino alla concorrenza dei posti da coprire ;

6b) Se il numero dei posti da ricoprire è pari a quello di coloro che sono inseriti nella prima fascia. dispone l'assunzione di questi ;

6c) Se il numero dei posti da ricoprire è superiore a quello di coloro che sono inseriti nella prima fascia dispone l'assunzione di questi e assegna i posti che residuano nel modo seguente:

A) Se il numero di essi è inferiore al numero di coloro che risultano inseriti nella seconda fascia , dispone la selezione ai sensi dell'art 8 tra coloro che risultano inseriti in tale fascia , e ,all' esito dell'approvazione della relativa graduatoria , dispone l'assunzione dei soggetti in essa inclusi seguendo l'ordine della medesima, fino alla concorrenza dei posti da coprire ;

B) Se il numero di essi è pari al numero di coloro che risultano inseriti nella seconda fascia , dispone l'assunzione di questi ;

C) Se il numero di essi è superiore al numero di coloro che risultano inseriti nella seconda fascia

dispone l'assunzione di questi e assegna posti che residuano applicando per la terza fascia le medesime modalità previste per la seconda .

Nel caso in cui, in esito a ciò, risultassero ancora posti non coperti , procederà per le fasce successive secondo il medesimo criterio.

Art. 5 – Perfezionamento dell'assunzione mediante l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti.

Individuati i soggetti aventi potenziale titolo all'assunzione ,senza selezione o a seguito di selezione , nei casi di cui dell'art 4 n 6 , l' ufficio comunale competente provvederà a stipulare contratto di assunzione sempre che :

- A)** Non vengano meno i presupposti e le condizioni di legge perché il Comune di Caivano possa assumere;
- B)** Non sussistano impedimenti soggettivi ;
- C)** gli aventi titolo potenziale all'assunzione non vi rinuncino;

L'accordo definitivo con l'Ente titolare della graduatoria da cui questi hanno conseguito l'idoneità si perfeziona attraverso la comunicazione via pec a questo da parte del Comune di Caivano ai sensi dell'art 4 n 3 lett a). Tale comunicazione sarà immediatamente successiva alla firma del contratto da parte degli aventi titolo all'assunzione e sarà contestuale alla firma del medesimo da parte del rappresentante del Comune.

ART 6 Effetti della rinuncia all'inclusione nelle fasce, della rinuncia all'assunzione e della presenza di impedimenti soggettivi all'assunzione..

Conformemente al principio di economicità dell'azione amministrativa e alla finalità di conseguire la copertura integrale dei posti , l'ufficio competente provvede a porre nuovamente in essere le operazioni di cui al numero 6 dell'art 4:

1)se uno o più candidati rinunciano formalmente all'inclusione delle fasce -o sono considerati decaduti nei casi previsti dal presente regolamento- e ciò determina , nell'ambito delle fattispecie di cui alle lettere 6a) 6b) e 6c) dell'art 4 , il passaggio da una fattispecie superiore ad una inferiore , come da 6a) a 6b), o da 6b) a 6c) ;

2)se uno o più candidati rinunciano formalmente all'assunzione o decadono dal relativo diritto ,per non aver , debitamente convocati, sottoscritto il contratto , salvo comprovati casi di forza maggiore.

3)se sussistono impedimenti soggettivi per uno o più candidati.

Art. 7 – Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Nella manifestazione di interesse il candidato , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare ,a pena d'inammissibilità , :

- 1)nome , cognome, luogo , data di nascita, codice fiscale
- 2)residenza, recapito telefonico ,e, nel caso di produzione a mezzo a/r, o con consegna diretta, indirizzo e mail e/o pec, per la pronta recezione di eventuali comunicazioni da parte del Comune di Caivano

- 3) assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse, facendo specifico riferimento agli estremi della pubblicazione dell'estratto dell'avviso per la manifestazione d'interesse sulla Gazzetta Ufficiale , serie concorsi ed esami;
- 4) la graduatoria/e concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato in cui risulta incluso tra gli idonei con indicazione estremi del provvedimento amministrativo di approvazione con relativa data;
- 5) dichiarazione che esclude l'assunzione presso altri Enti a tempo indeterminato in forza della suddetta graduatoria/e
- 6) accettazione che , nel caso di assunzione presso il Comune di Caivano , in forza della procedura cui pertiene la manifestazione d'interesse non potrà avvalersi delle graduatorie segnalate o di altre per medesima categorie e profilo ,per essere assunto , anche con regimi orario differenti, presso altri enti , compreso quelli che le hanno approvate
- 7) accettazione delle modalità procedurali previste dal presente regolamento e delle condizioni poste nell'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione d'interesse .
- **8)** dichiarazione che la selezione che ha originato la graduatoria si è articolata su 2 prove scritte (a prescindere dall'eventuale preselezione) ed una orale (per le cat D) ; dichiarazione che la selezione che ha originato la graduatoria si è articolata su 1 prova scritta (a prescindere dall'eventuale preselezione) ed una orale (per le cat C) ;
- 9) dichiarazione che la selezione che ha originato la graduatoria prevedeva come requisito minimo d'ammissione :
 - se riferita a cat D, la laurea breve - ordinamento dm 509/99 e dm 270/04, o diploma di laurea , vecchio ordinamento , o ,diplomi equiparati a lauree universitarie ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011 ; che la selezione, nell'ambito di tale livello, prevedeva , anche se in modo non esclusivo, una specifica tipologia di laurea o equipollente (esempio **L14 Laurea in scienze dei servizi giuridici** o superiore per D profilo amministrativo; **L 17** laurea in ingegneria civile ambientale o superiore per D profilo tecnico; **L18** laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale o superiore per D profilo contabile).
 - se riferita a cat C, DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
- **10) (ove prescritto nell'avviso)** dichiarazione che l'iscrizione in determinati albi costituiva condizione per l'ammissione alla selezione
- **11)** di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli eventuali procedimenti penali in corso;
- **12)** di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina all'impiego;
- **13)** di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3;
- **14** di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo professionale di inquadramento;
- **15)** di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/01;
- **16)** il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per

gli adempimenti della procedura concorsuale

All' ufficio viene riservato di procedere a controllo a campione circa il contenuto delle dichiarazioni di scienza rese , con conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria , nel caso in cui emergesse il mendacio.

Verranno escluse comunque le dichiarazioni non sottoscritte e, se rese con firma non digitale, sprovviste di copia di documento di riconoscimento.

Nel caso in cui concorra per un posto di categoria D , la manifestazione d'interesse potrà essere accompagnata da copia con attestazione di conformità del titolo di studio legittimante l'accesso alla procedura concorsuale che originò la graduatoria e prodotto o dichiarato in tale procedura , con l' indicazione della data del conseguimento e dell'autorità che l'ha rilasciata , e del relativo voto,..

La manifestazione d'interesse dovrà essere prodotta esclusivamente , a pena d'inammissibilità :

- 1) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all'ente entro il termine ultimo fissato dall'art 4 punto 2 , recante , sulla busta la dicitura relativa alla manifestazione d'interesse ;
- 2) con consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine ultimo fissato dall'art 4 punto 2 , recante , sulla busta la dicitura relativa alla manifestazione d'interesse ;
- 3) a mezzo pec entro il termine ultimo fissato dall'art 4 punto 2 ; nell'oggetto di essa dovrà farsi riferimento alla manifestazione d'interesse .

Art. 8 – Selezione tra gli idonei

Qualora si debba procedere alla selezione nell'ambito dei soggetti collocati in prima fascia o, nell'ambito dei soggetti collocati nella seconda fascia o in quelle successive, garantendo comunque in tali casi la posizione dei soggetti collocati nelle fasce superiori, ad essa procede apposita commissione.

Essa è formata , dal Segretario Generale , che la presiede, e da due componenti di categoria non inferiore alla D, o equiparate , anche esterni, individuati dal Responsabile del servizio del personale , d'intesa con il Segretario, in modo da riservare alle donne un componente dei tre, salvo motivata impossibilità , ai sensi dell'art 58 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

Per la categoria D la selezione avverrà sulla base della sommatoria del punteggio dei titoli e di quello del colloquio , quest' ultimo espresso in trentesimi , con minimo di 21 essendo tutti i candidati per definizione già risultati idonei.

Il punteggio dei titoli non è superiore a 8 ed è così costituito:

- a) se il titolo di studio che il candidato produsse per avere titolo alla partecipazione al concorso da cui si è originata la graduatoria è costituito dal diploma di laurea vecchio ordinamento , dalla laurea specialistica (ordinamento dm 509/1999) o laurea magistrale (nuovo ordinamento) vengono attribuiti punti 5.
- b) se detto titolo è stato conseguito con votazione superiore a 106/110 vengono attribuiti ulteriori 0,5 punti per ogni punto superiore a 106. Alla lode viene attribuito 1 punto.
- c) se il titolo di studio che il candidato produsse per avere titolo alla partecipazione al concorso da cui si è originata la graduatoria è costituito dalla laurea breve, alla relativa votazione vengono attribuiti attributi 0,25 punti per ogni punto superiore a 106/110. Alla lode vengono attribuiti 0,5 punti.

Nel caso di votazione su base diversa da 110 , il voto riportato si parametrizza in modo proporzionale con arrotondamento all' unità superiore.

Il punteggio relativo a c) non è cumulabile con quello sub a) o b).

Il punteggio attribuito ai titoli verrà pubblicato in Amministrazione trasparente “bandi di concorsi”, prima del colloquio.

Per la categoria C la selezione avverrà sulla base del punteggio del colloquio, quest'ultimo espresso in trentesimi, con minimo di 21 essendo tutti i candidati per definizione già risultati idonei.

Nei casi previsti nei commi precedenti, a parità di punteggio, sarà data precedenza alla minore età anagrafica.

Il colloquio verterà esclusivamente sulle materie di esame individuate nell'avviso pubblico.

I componenti la Commissione dovranno, prima dell'effettuazione della selezione, dichiarare di non versare in ipotesi di incompatibilità rispetto ai candidati.

La commissione alla prima riunione fisserà i criteri e la modalità di valutazione del colloquio al fine di assegnare il punteggio, da formalizzare nei relativi verbali.

La data e la sede del colloquio dovrà essere comunicata con un preavviso di 4gg giorni anche non lavorativi e non liberi. Entro e non oltre 2 giorni, dal ricevimento del preavviso, non liberi e anche non lavorativi, salvo che il giorno finale coincida con un giorno festivo, il candidato dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.caivano@asmepec.it, a pena di mancata attribuzione del relativo punteggio, se prima non prodotta, copia con attestazione di conformità del titolo di studio legittimante l'accesso alla procedura concorsuale che originò la graduatoria e prodotto o dichiarato in tale procedura, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'autorità che l'ha rilasciata, e del relativo voto.

La mancata presentazione del candidato nel giorno individuato per il colloquio comporta decadenza..

All'esito della selezione viene formata la graduatoria, soggetta all'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente..

Art. 9 Utilizzo graduatoria di cui all'art 8.

La graduatoria formata dal Comune di Caivano ai sensi dell'art 8 non potrà essere più utilizzata per il conferimento di contratti a tempo indeterminato decorso il termine di cui all'art 4 n 3 lett a) entro cui il Comune di CAIVANO deve comunicare all'Ente titolare della graduatoria l'individuazione dei soggetti da assumere.

Potrà comunque essere altresì utilizzata per il conferimento di contratti a tempo determinato entro tre anni dalla sua approvazione; se la graduatoria originaria è ancora valida, occorrerà il nulla osta dell'Ente titolare di essa.

Art. 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune.

Art. 11 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 193 del 04/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Ottobre alle ore 13:45, nella sede del Comune di Caivano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Vincenzo Falco la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Carmine Testa.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	FALCO VINCENZO	Sindaco	X	
<u>2</u>	BERVICATO MARIA GIUSEPPINA	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	ANTONELLI TONIA	Assessore	X	
<u>4</u>	PELUSO CARMINE	Assessore	X	
<u>5</u>	MENNILLO PASQUALE	Assessore		X
<u>6</u>	ARIEMMA PIERINA	Assessore	X	
<u>7</u>	DELLA ROCCA ARCANGELO	Assessore	X	
<u>8</u>	SIVO LORENZO	Assessore		X

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

LA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE, RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE, sulla base di indirizzi resi dal SINDACO nonché dall'ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che:

-L'art. 9 della legge n. 3/2003 introdusse , per la prima volta, con riferimento alla Amministrazioni dello Stato , la possibilità che le stesse, qualora non disponessero di graduatorie in corso di validità ,potessero effettuare assunzioni nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni dello stesso comparto di contrattazione, rimandando ad un regolamento attuativo l'individuazione delle relative modalità attuative ;

- il medesimo articolo, al comma 2 qualifica tale disciplina come principio di carattere generale, valevole quindi anche per gli Enti locali, disponendo. "Le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai rispettivi Statuti e dalle norme di attuazione";

- l'art 3 comma 61 della legge 350/2003 dispone che in attesa dell'emanazione del regolamento, l'utilizzo di altre graduatorie avvenisse "previo accordo " tra le Amministrazioni interessate ;

-che quanto alla tempistica dell'accordo, il quale, per parte sua, non necessariamente deve avere la forma della convenzione ex art 30 tuel ,potendo essere concluso secondo gli ordinari schemi privatistici propri del datore di lavoro e quindi anche mediante semplice scambio di lettere, (vedi TAR Veneto sentenza 864/2011), la giurisprudenza amministrativa e contabile(vedi tra tutte *Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013, Corte dei conti Veneto deliberazione 290/2019*)) ha ammesso che ciò possa avvenire anche dopo l'indizione del concorso o dopo l'approvazione della graduatoria; infatti *"ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le 'amministrazioni interessate' devono raggiungere il 'previo accordo', quanto piuttosto che l'accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere*

ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di 'concorsualità' per l'accesso ai pubblici uffici..";

-Che la necessità di rigorosi, chiari e trasparenti procedimenti attraverso cui raggiungere l'accordo risulta accresciuta dalla possibilità, prevista dalla recente normativa di cui all'art 17 co 1 bis dl162/2019 , che gli enti possano procedere allo scorrimento della graduatoria anche in relazione a posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso , purchè in coerenza al PIANO dei Fabbisogni (facoltà - riconosciuta in presumibile continuità con il nuovo concetto di dotazione organica finanziariamente sostenibile , sostitutiva da quella classica astratta - che implica il sostanziale superamento delle pressochè univoca giurisprudenza prima formatasi sul punto – vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012 e n. 4361/2014; Corte dei conti Umbria, del. n. 28/2018 e 124/2013; e Corte dei Conti Piemonte deliberazione 114/2018, la quale aveva precisato che il divieto di utilizzo in relazione a posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso valeva anche nel caso di utilizzo di graduatorie di altri enti) ;

Che l'allegato SCHEMA DI REGOLAMENTO appare coerente con i principi di trasparenza e imparzialità sopradescritti , oltre che di economicità , efficacia ed efficienza. In particolare:

a) Si persegue l'omogeneità tra il posto da coprire e quelli di cui alle graduatorie da utilizzare con varie prescrizioni

Viene prescritto con riguardo al profilo e la categoria professionale che sussista omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria.

Per garantire la omogeneità del profilo viene previsto un determinato livello di titolo di studio , differenziato per le cat C e D.

Inoltre ,nel caso di cat D, si prescrive che la selezione abbia previsto, in relazione ai singoli profili ,una determinata tipologia di laurea , anche se in modo non esclusivo . Ciò si basa sull'assunto che una specifica tipologia di laurea può astrattamente offrire una migliore preparazione di base per affrontare la selezione di uno specifico profilo , senza però che si escluda che chi ne sia sprovvisto , possa , alla luce delle prove effettivamente sostenute , conseguire le performance migliori,

Quanto alle prove d'esame delle selezioni , si è esclusa una descrizione puntuale del programma d'esame richiesto affinché la selezione relativa fosse ammissibile e la conseguente graduatoria fosse utilizzabile ; infatti , sarebbe bastata una sia pur lieve differenza tra questo ed il programma effettivamente individuato nella

selezione -evenienza statisticamente altissima- perché ne derivasse l' inutilizzabilità delle graduatorie .

Si è ritenuto perciò più conveniente , ai fini di garantire comunque un certo grado di selettività , prescrivere che la selezione fosse stata articolata in un certo numero di prove in relazione alle categoria di appartenenza .

Ulteriore strumento per garantire una certa omogeneità tra i profili è la previsione che l'avviso possa richiedere che i bandi delle specifiche selezioni abbiano prescritto, per determinati profili , il conseguimento dell'iscrizione in determinati albi.

Quanto al regime orario delle graduatorie da utilizzare, si è tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte dei conti. In particolare di Sezione Controllo Umbria , delibera 28 del 2018, che ha raccomandato quanto segue “..... IL Comune adotterà' le proprie scelte circa il possibile ricorso alle graduatorie indicate .. dando adeguata motivazione degli interessi acquisiti e della loro piena valutazione in comparazione tra essi , tenendo anche conto del diverso statuto che si lega al lavoro a tempo pieno dei posti da coprire , rispetto a tempo parziale dei posti messi a concorso con le cautele imposte dall'intrinseca ragionevolezza della scelta .”, così prefigurando una riserva di amministrazione.

La scelta operata in sede regolamentare è che il regime orario delle graduatorie da utilizzare non sia inferiore a quello del posto che il Comune di Caivano intende ricoprire ; conseguentemente si ammette che si utilizzino graduatorie relative a concorsi per posti full time per copertura di posti presso il Comune di Caivano part time , ma non l'inverso .

Ciò poggia su varie motivazioni.

La prima , è che la misura della partecipazione ad un concorso , e il conseguente grado di selettività di esso ,che si ritiene necessario per attingere dalla relativa graduatoria, sia ordinariamente direttamente proporzionale alla misura oraria , essendo più appetibile un posto con orario maggiore .

Quanto sopra trova riscontro nella giurisprudenza recente. In particolare il Tar Calabria 24 maggio 2022 sentenza 354 del 2022 ha ritenuto legittima l'esclusione dell'utilizzo di una graduatoria part time per la copertura di un posto full time . Nella parte motiva , punto 9 , si esprime infatti in tal modo :“..... ben potendo il Comune ... avvedersi della necessità che il tipo di prestazione come oggetto del concorso , **posto che , se è messo a concorso un part time, questo incide sulla selezione svolta con il concorso (mentre non vale il contrario) .** Quel che è certo è che non è stata operata alcuna discriminazione nei confronti del ricorrente : **l'aver chiarito** nelle more della procedura **che la graduatoria doveva essere per il tempo pieno perchè omogenea con il posto da coprire** nella pianta organica del Comune resistente non è frutto di una scelta mirata a sfavore di X , ma è **dettata da argomentate quanto ragionevoli valutazioni circa il fatto che un concorso part time produce**

ordinariamente una partecipazione ed una graduatoria che non sono assimilabili a quelle prodotte da un concorso per un posto a tempo pieno.”

Vale sottolineare che tale arresto giurisprudenziale non deve essere considerato antitetico rispetto a Tar Campania Salerno sez II 680/ 2021(infatti il TAR Calabria , riferendosi ad esso , discorre di precedenti **apparentemente** dissenzienti) ;infatti la fattispecie concreta di cui alla sentenza citata del TAR Salerno era opposta a quella trattata dal TAR Calabria , trattandosi di utilizzo di una graduatoria di un concorso full time per la copertura di un posto part time, operazione ammessa nello schema di regolamento, e ritenuta dal Tar Salerno corretta.

Infatti, la condivisibile affermazione, contenuta nella sentenza del TAR Salerno, per la quale “ la differente articolazione della prestazione lavorativa non è idonea a diversificare la posizione di un lavoratore full time rispetto a quella di un part time sul piano qualitativo” nel caso di specie, per ammettere la graduatoria , non ha trovato gli stessi ostacoli , trovati invece dal TAR CALABRIA , con riferimento alle **argomentate quanto ragionevoli valutazioni circa il fatto che un concorso part time produce ordinariamente una partecipazione ed una graduatoria che non sono assimilabili a quelle prodotte da un concorso per un posto a tempo pieno.**

*Quindi le sentenze dei due TAR sono quindi pienamente compatibili . D'altronde in un'altra sentenza (la n 1583 del 2021) il Tar Campania sezione Salerno ha avuto modo di affermare (vedi punto 8.3.2) che” con riferimento al profilo temporale , occorre in linea di principio rilevare che il diverso regime orario delle posizioni lavorative **non risulta in senso assoluto** ostativo allo scorrimento “, prefigurando così diverse soluzioni a diverse fattispecie.*

A parte il decisivo argomento sopra illustrato , alla base della scelta regolamentare ne sussiste anche un altro.

Se si ammettessero graduatorie relative a concorsi per posti part time per la copertura di posti full time (o part time con più ore di quelle previste nei concorsi) , potrebbe verificarsi , con molta probabilità, il caso che il vincitore di un concorso per un posto part time presso il Comune A si troverebbe in una situazione peggiore rispetto a chi , pur non essendo vincitore , potrebbe essere destinatario di un posto full time presso il comune B in forza della graduatoria del Comune A . Il vincitore del concorso , infatti , qualora avesse già' stipulato il relativo contratto di assunzione-evenienza questa con un apprezzabile grado di probabilità , non potrebbe mai prendere parte alla procedura indetta dal Comune B.

Tali conseguenze paradossali , se pur non pregiudicassero direttamente specifici (e particolaristici) interessi del Comune B , sono senz'altro da evitare alla stregua di elementari principi di equità nonché di imparzialità e buon

andamento di cui all'art 97 della Costituzione che devono stare alla base del **funzionamento complessivo** del meccanismo dell'utilizzo di graduatorie di altri enti, avendo perciò cura di evitare contraddizioni che ne minerebbero la credibilità. Ciò rimarrebbe fermo anche se si ritenesse, correttamente, sul piano processuale, che il vincitore del concorso, già assunto presso il Comune A, non possa processualmente agire avverso la determinazione del COMUNE B, in quanto non ricaverebbe alcun vantaggio dall'accoglimento di una sua eventuale impugnativa. Sussisterebbe infatti, comunque, il rischio concreto che la violazione di tali principi, che deve poter essere giustiziabile, possa essere fatta valere da chi abbia interesse affinché non si utilizzi la graduatoria del Comune A, e cioè da coloro che abbiano interesse ad occupare il posto full time presso il Comune B, essendo idonei in una graduatoria full time. Pertanto, anche sotto tale aspetto, appare ragionevole la scelta regolamentare operata.

b) Si individua la graduatoria/e da cui attingere gli idonei all'esito di un procedimento che parte da un avviso pubblico direttamente rivolto agli interessati, adeguatamente pubblicizzato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; essi quindi possono rispondere più agevolmente all'avviso, segnalando le relative graduatorie, pur avendo partecipato a concorsi di enti del comparto "Funzioni locali" appartenente a Regioni della Repubblica lontane dalle Regione Campania.

Al riguardo appare utile segnalare che la scelta di rivolgersi direttamente agli interessati risulta in linea con quanto raccomandato in giurisprudenza sul piano della correttezza amministrativa (vedi TAR Campania Napoli sez 3, 8 febbraio 2021 n 823, TAR Campania, Salerno 28 giugno 2021 n 1583)

c) l'iniziativa degli interessati :

c1) non supera ovviamente la necessità che l'Ente titolare della graduatoria esprima il proprio nulla osta, da esprimersi entro il ragionevole termine di giorni 10, che costituisce altresì proposta ferma di accordo definitivo per l'utilizzo delle graduatorie. Questo si perfezionerà solo a seguito della comunicazione finale, all'Ente titolare della graduatoria, da parte del Comune di CAIVANO, una volta che questo abbia concluso le necessarie procedure per l'individuazione dei soggetti da assumere.

Al riguardo viene previsto un termine, decorso entro il quale la proposta ferma decade: ciò è a garanzia dei legittimi interessi dell'Ente titolare che non può subire pregiudizio dalla mancata chiusura delle procedure sine die da parte del Comune di Caivano, dovendo il primo essere in grado di conoscere, entro congruo termine, se si concretizzerà l'utilizzo della sua graduatoria, anche al fine, in caso negativo, di metterla eventualmente a disposizione di altri enti richiedenti.

c2) soprattutto non conferisce ai medesimi alcun indebito vantaggio rispetto a chi precede loro in graduatoria , ai quali in ogni caso viene infatti rivolto formale interpello per eventuale manifestazione d'interesse , assegnando un termine di 7 giorni che appare congruo

d) la graduatoria viene individuata nel modo seguente:

d1) se quelle segnalate e messe a disposizione dagli Enti sono pari o inferiori ai posti da coprire, l'individuazione avviene in modo automatico , ,senza perciò necessita' di prevedere ulteriori prove ; ciò sulla base del principio di solidarietà tra le pubbliche amministrazione, che implica un rapporto di fiducia tra le stesse e segnatamente nell' operato delle commissioni di concorso , che si presume abbiano correttamente stabilito l'idoneità;

d2) nel caso in cui i posti da coprire sono inferiori alle graduatorie segnalate e messe a disposizione, sussistendo la necessita' di un criterio discrezionale , esso viene individuato ragionevolmente ,secondo un criterio meritocratico, in una selezione vertente su uno specifico programma di esame tra i primi delle varie graduatorie che hanno manifestato interesse all'assunzione , riscontrando l'avviso pubblico o lo specifico interpello; tale selezione , nel caso di assunzioni di cat D , secondo il medesimo criterio meritocratico, valorizza adeguatamente i titoli di studio.

Il criterio su descritto viene ritenuto preferibile rispetto ad altri teoricamente possibili, quali il criterio della prossimità territoriale e della tempistica della scadenza della graduatoria di appartenenza . In particolare :

e 1) non viene data rilevanza al criterio della prossimità territoriale della graduatoria per vari motivi:

- esso non sembra comportare di per se una maggiore selettività del personale con riguardo alle esigenze organizzative del Comune di Caivano se non per profili alquanto particolari ,solo eventualmente sussistenti in concreto, quali ad esempio l'aver, il procedimento selettivo, riguardato la conoscenza di specificità territoriali , come determinate leggi regionali ; profili questi che comunque non appaiono decisivi, alla luce soprattutto della circostanza che la sussistenza di determinate competenze in capo ai soggetti selezionati dovrebbe comunque agevolmente permettere la pronta assimilazione di tali particolari conoscenze;

- con riguardo poi all'argomento che l'appartenenza territoriale del personale da assumere al fine di dare una (molto) parziale risposta ad esigenze occupazionali del territorio sarebbe maggiormente garantita dal principio di prossimità delle graduatorie , esso è da considerare assolutamente estraneo alle finalità proprie della selezione del personale da assumere

Ad ogni modo , atteso che i bandi di concorso in tutta Italia devono ricevere pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale e la conoscenza di essi è comunque agevolata dai

cd motori di ricerca, è ben possibile che a concorsi indetti da enti locali geograficamente lontani dal Comune di Caivano possono partecipare ed essere dichiarati idonei cittadini residenti nel territorio di Caivano, della Città Metropolitana di Napoli o della Campania;

e 2) né viene data rilevanza alla tempistica della scadenza della graduatoria di appartenenza.

Normalmente la scelta di dare prevalenza alle graduatorie con scadenza meno ravvicinata perché frutto di selezioni più recenti si giustifica in ragione di un maggior aggiornamento delle conoscenze necessarie per il superamento delle selezioni.

Tuttavia tale circostanza può aver avuto rilevanza in contesti tali in cui, a seguito di interventi legislativi, graduatorie, pur risalenti nel tempo, continuavano a veder protratta a distanza di molti anni la propria utilizzabilità.

Il quadro normativo attuale, tuttavia, è nel senso della forte riduzione del tempo di utilizzabilità delle graduatorie; conseguentemente la finalità di cui sopra assume necessariamente carattere evanescente.

Per converso la scelta di dare prevalenza alle graduatorie con scadenza più ravvicinata normalmente si spiega con la finalità di "recuperare" graduatorie di altri enti, che altrimenti sarebbero a breve inutilizzabili. Tale finalità, pur ammissibile, non sembra debba necessariamente prevalere sul criterio meritocratico di cui sopra.

f) si stabilisce in modo trasparente il momento in cui la graduatoria deve ancora essere utilizzabile, *che è quello coincidente con il termine, adeguatamente pubblicizzato nell'avviso pubblico di richiesta di manifestazione d'interesse, entro il quale si ipotizza che i candidati individuati intervengano, appositamente convocati, per la stipula dei contratti di assunzione, tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento della procedura.*

Qualora perciò tale termine non fosse rispettato, il ritardo non andrebbe a discapito dei candidati.

Si è ritenuto di far riferimento a tale momento, prendendo spunto da TAR Campania, Sez. V, con la sentenza n. 1506/2021, che ha trattato una vicenda procedimentale conformata in modo diverso da quello prefigurato dall'approvando regolamento.

Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che *la situazione dell'aspirante si fosse "cristallizzata" nel momento in cui, essendo già stata individuata la graduatoria da utilizzare da parte di un Comune, l'Ente titolare di essa avesse confermato il consenso al suo utilizzo, prima della prova selettiva cui sottoporre il candidato.*

Nel sistema prefigurato nel regolamento, *invece, l'individuazione della graduatoria da utilizzare invece segue, non precede, l'individuazione dei candidati da assumere, la quale a sua volta può essere preceduta da una selezione (vedi sopra sub d) 2).*

Inoltre, dopo l'individuazione dei candidati da assumere, è possibile sia che questi siano esclusi a seguito della verifica della sussistenza di impedimenti soggettivi, sia che rinuncino a stipulare il contratto, cosicchè occorre, ai sensi dell'art 6 del Regolamento scorrere la graduatoria. E' solo quando è escluso che tali evenienze non si verifichino, con l'intervento in sede di stipula dell'aspirante, debitamente convocato, che il Comune può, immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto da parte di questi, contestualmente comunicare all'Ente titolare della graduatoria l'utilizzo della stessa e sottoscrivere il contratto di assunzione con l'aspirante. Prima di tale momento non può esserci perciò certezza in ordine alla graduatoria da utilizzare e quindi non può discorrersi di "cristallizzazioni" di posizioni.

g) si stabilisce, per ragioni di economicità, che la graduatoria formata dal Comune possa essere utilizzata per il conferimento di incarichi a tempo determinato (vedi art 9), ritenendosi che essa possa costituire un valido punto di riferimento per la scelta del contraente.

Si è escluso invece l'utilizzabilità di essa per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, quand'anche previsti nel triennio del Piano triennale dei fabbisogni, perché in tal caso sarebbe stato necessario, che la posizione dei soggetti in graduatoria potesse continuare ad essere sorretta *dalla perdurante utilizzabilità della graduatoria d'origine.*

La concreta tempistica relativa all'utilizzo ulteriore avrebbe potuto infatti condizionare pesantemente la posizione di chi, trovandosi nella graduatoria formata dal comune di Caivano in posizione utile per un incarico a tempo indeterminato, avesse visto venir meno tale possibilità, a seguito della sopravvenuta inutilizzabilità della graduatoria d'origine, a favore di altro soggetto che pur preceduto in graduatoria, avesse potuto contare su una graduatoria d'origine ancora utilizzabile. Alti sarebbero stati i rischi di contenziosi, o comunque di affioramento di dubbi sulla trasparenza amministrativa.

Si è perciò preferito, nel caso di nuove necessità di attingere a graduatorie di altri enti per distinte annualità, implicitamente optare per l'instaurazione di un nuovo e distinto procedimento. Tale scelta, dettata da preoccupazioni sul piano della prevenzione della corruzione, non dovrebbe necessariamente avere risvolti particolarmente negativi sul piano dell'efficacia dei processi selettivi per personale da assumere presso il Comune di Caivano. Infatti, a fronte di una tempistica complessiva del nuovo procedimento, che può essere contenuta in 75/90 giorni, questo potrebbe avere comunque apprezzabili riscontri, essendo ipotizzabili

manifestazioni d'interesse relative a graduatorie in un primo momento non segnalate, o riscontri positivi da parte di enti titolari di graduatorie che non avevano potuto attestare , in occasione del primo procedimento , il superamento definitivo di contenziosi riguardanti le graduatorie o l'inoppugnabilità di essa per decorrenza dei termini.

Tutto ciò premesso ;

preso atto della competenza giuntale in materia di regolamentazione degli uffici e servizi ,

PROPONE ALLA Giunta

l'approvazione dell'allegato "SCHEMA di Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti "

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come sopra riportata;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, dal competente funzionario dell'ente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto poter accogliere la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la sua estesa proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata;

Con separata e successiva votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco
Vincenzo Falco

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Dott. Carmine Testa